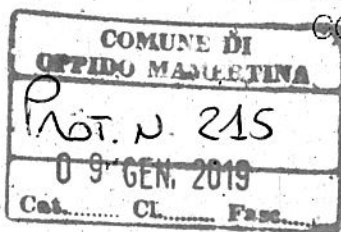


Palmi, 28/11/2018

SIG. SINDACO
COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA (RC)

PROT. N° 87628



Oggetto :Notifica avviso di liquidazione atto SENTENZA CIVILE N° 796/2018
TRIBUNALE DI PALMI

Si trasmette l'allegato avviso di liquidazione, in oggetto indicato, con preghiera
di volerlo notificare al Sig. ZAFIROV BOZHIDAR ALEKSANDROV *

In caso di irreperibilità, si notifichi ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mediante affissione
all'Albo Pretorio di codesto Comune.

Si ringrazia per la collaborazione e si rimane in attesa di tempestivo riscontro.

Il Direttore dell'Ufficio(*)
(Maria Rosaria De Leo)

gg
(*)Firma su delega del Direttore Provinciale

* NATO A BULGARIA (EE) IL 17/10/1988

DOMICILIATO IN

VICO TELESIO N°16 89014 OPPIDO MAMERTINA (RC)

RELATA DI NOTIFICA

(ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973)

Io sottoscritto _____

messo (1) _____

ho notificato il presente atto alle ore _____ del giorno _____

del mese _____ dell'anno _____ nel comune di _____

frazione _____ via _____ n. _____

- in "luogo libero", mediante consegna nelle "mani proprie" del destinatario, Sig. _____

- nella casa di abitazione, ufficio o azienda, mediante consegna al Sig. _____

in qualità di (2) _____ che (3) _____

- mediante consegna nelle mani del Sig. _____

in qualità di (4) _____ in mancanza di (5) _____, dandone notizia al destinatario

a mezzo lettera raccomandata n. _____ in data _____ dell'ufficio postale di _____

- mediante deposito presso la casa Comunale di _____

ed affissione di avviso di deposito alla (6) _____ nel Comune di _____

frazione _____

via _____ n. _____

poichè (7) _____

dandone notizia al destinatario a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento n. _____ in data _____

dell'ufficio postale di _____

- presso la persona o l'ufficio del domicilio eletto, mediante consegna alla persona, al capo dell'ufficio o al destinatario,

Sig. _____, in qualità di _____

- mediante deposito presso la casa Comunale di _____

ed affissione di avviso di deposito nel relativo albo, poichè, effettuate le ricerche anche anagrafiche, nello stesso Comune non risulta abitazione,

ufficio o azienda del contribuente.

Il consegnatario _____

Il messo _____

(1) del Comune di _____ oppure speciale dell'Ufficio di _____;

(2) "destinatario", "persona di famiglia", "addetto alla casa o all'ufficio o all'azienda", etc;

(3) "ha firmato", "si è rifiutato di firmare";

(4) "portiere" dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, "in mancanza" delle altre persone legittimate; "vicino di casa", in mancanza anche del portiere dello stabile;

(5) persona di famiglia, addetto alla casa, ufficio o azienda, portiere;

(6) "porta dell'abitazione, dell'ufficio, dell'azienda";

(7) indicare i motivi riguardanti l'impossibilità di consegnare per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone legittimate a ricevere l'atto

**AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

AVVISO NUM. 2018/001/SC/000000796/0/003

DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
UFFICIO TERRITORIALE DI PALMI (TDK)

II DIRETTORE
PROVINCIALE CIMINO CLAUDIA

avverte

ZAFIROV BOZHIDAR ALEKSANDROV
NATO A BULGARIA (EE) IL 17/10/1988
DOMICILIATO IN
VICO TELESIO OPPIDO M 16 89014 OPPIDO MAMERTINA (RC)

C.F. ZFRBHD88R17Z1040

che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N. 000000796/2018

DEL 09/08/18 EMESSO DAL TRIBUNALE DI PALMI

e per i seguenti motivi:

REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N° 796/2018 TRIBUNALE DI PALMI.
ATTORE: ILIEV ALEKSANDAR ZAFIROV +3/CONVENUTO: ORLANDO CARMELO +2
L'IMPOSTA DI REGISTRO E' STATA DETERMINATA AI SENSI DELL'ART.8 PARTE PRIMA
DEL DPR 131/1986.

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora sono stati liquidati
come segue:

ATTI GIUDIZIARI - IMPOSTA DI REGISTRO	A196	24.130,00
ATTI GIUDIZIARI - SPESE DI NOTIFICA	9400	56,00
TOTALE DOVUTO		24.186,00 EURO

IL FUNZIONARIO DELEGATO (*)
MARIA ROSARIA DE LEO

(*) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE CIMINO CLAUDIA

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Funzionario responsabile del procedimento

1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello F23 che trova in allegato.

Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di riferimento.

2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro il termine sopra indicato, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

3) Riesame in autotutela

Se il contribuente ritiene che questo atto non sia fondato può chiedere all'Agenzia delle entrate di riesaminare l'atto in autotutela. In questo modo invita l'Amministrazione a riconsiderare, in tutto o in parte, solo gli elementi e i dati contenuti in questo atto. La richiesta di autotutela non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né il termine entro cui presentare ricorso.

La richiesta di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'ufficio indicato in intestazione, allegando la documentazione a supporto della richiesta.

La domanda di autotutela non sospende il termine per presentare ricorso al Giudice tributario.

4) Ricorso e reclamo

Quando e come presentare ricorso e reclamo (artt. da 17-bis a 22 Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

Per le controversie di valore fino a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa. In tali casi, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di reclamo/mediazione. Decorso 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. L'istituto del reclamo/mediazione garantisce tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge.

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e notificato alla Direzione **PROVINCIALE** che ha emesso l'atto.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
dp.reggiocalabria@pce.agenziaentrate.it
- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e ss. del Codice di procedura civile)
- consegna diretta alla stessa Direzione **PROVINCIALE** che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno

Nel caso di notifica del ricorso tramite PEC, il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui si presenta il ricorso
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del DL n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- la Direzione **PROVINCIALE** contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi del ricorso e, nel caso in cui venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del DLgs n. 546/1992
- l'incarico a norma del medesimo articolo 12, comma 7.

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del DLgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

Come costituirsi in giudizio

Entro 30 giorni dalla data di proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, il contribuente deve costituirsi in giudizio, deve cioè depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo.

In caso di controversie di valore fino a 50.000 euro, soggette al procedimento di mediazione, il predetto termine decorre dal novantesimo giorno successivo alla notifica del ricorso/reclamo. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Il fascicolo deve contenere:

- il ricorso se notificato via PEC ovvero l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la ricevuta di PEC che attesta l'avvenuta notifica del ricorso o la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione
- la nota di iscrizione a ruolo, in cui devono essere indicati le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della controversia e la data di notifica del ricorso
- la documentazione relativa al contributo unificato.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del DLgs n. 546/1992) deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (per versare il contributo presso le tabaccherie è necessario utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.